



Documento di seduta

B8-0106/2019

11.2.2019

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

presentata a seguito di una dichiarazione della Commissione

a norma dell'articolo 123, paragrafo 2, del regolamento

sul diritto a manifestare pacificamente e sull'uso proporzionato della forza
(2019/2569(RSP))

Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Malin Björk, Marina Albiol Guzmán, Stefan Eck, Marie-Pierre Vieu, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Takis Hadjigeorgiou
a nome del gruppo GUE/NGL

**Risoluzione del Parlamento europeo sul diritto a manifestare pacificamente e sull'uso proporzionato della forza
(2019/2569(RSP))**

Il Parlamento europeo,

- visti i trattati dell'Unione europea, in particolare gli articoli 2, 3, 4, 6 e 7 del trattato sull'Unione europea (TUE),
 - vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in appresso "la Carta"),
 - viste la Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) e la relativa giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDH),
 - visto il regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio del 27 giugno 2005 relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti¹,
 - vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo,
 - visti il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici e il Patto internazionale relativo ai diritti sociali, economici e culturali,
 - visti il codice di condotta delle Nazioni Unite per i funzionari incaricati dell'applicazione della legge e i principi fondamentali delle Nazioni Unite sull'uso della forza e delle armi da fuoco da parte dei funzionari incaricati dell'applicazione della legge,
 - vista la sua risoluzione del 16 gennaio 2019 sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea²,
 - visto l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,
- A. considerando che l'UE si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze;
- B. considerando che gli strumenti internazionali in materia di diritti umani costituiscono obblighi per l'Unione e i suoi Stati membri e vanno pertanto rispettati;
- C. considerando che l'Unione europea si impegna a rispettare la libertà di espressione e di informazione nonché la libertà di riunione e di associazione;
- D. considerando che l'articolo 11 della CEDU e l'articolo 12 della Carta sanciscono che ogni persona ha diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà di associazione,

¹ GU L 200 del 30.7.2005, pag. 1.

² Testi approvati, P8_TA(2019)0032.

- incluso il diritto di fondare sindacati e di aderirvi per tutelare i propri interessi;
- E. considerando che l'articolo 4 della Carta e l'articolo 3 della CEDU stabiliscono che nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti e che l'articolo 3 della Carta sancisce il diritto di ogni individuo al rispetto della propria integrità fisica e psichica;
- F. considerando che l'articolo 11 della CEDU stabilisce altresì che "la libertà di riunione non osta a che restrizioni legittime siano imposte all'esercizio di tali diritti da parte dei membri delle forze armate, della polizia o dell'amministrazione dello Stato"; che, secondo la giurisprudenza della CEDH e della Corte di giustizia dell'Unione europea, tutte le restrizioni dei diritti fondamentali e delle libertà civili devono rispettare i principi di legalità, necessità e proporzionalità;
- G. considerando che il diritto di protesta è un diritto fondamentale che non può essere soggetto a misure di divieto o di controllo in maniera generale e assoluta e che può essere limitato solo da misure di polizia legittime, proporzionate e necessarie e in circostanze eccezionali; che nessuna manifestazione dovrebbe essere considerata non tutelata da tale diritto; che le autorità di contrasto devono dare la priorità alla dispersione volontaria senza l'uso della forza;
- H. considerando la necessità di tutelare la libertà di associazione; che la società civile e il pluralismo e l'indipendenza dei mezzi di informazione svolgono un ruolo fondamentale nel promuovere la cittadinanza e la partecipazione del pubblico al processo democratico;
- I. considerando che la libertà di riunione va di pari passo con la libertà di espressione garantita dall'articolo 11 della Carta e dall'articolo 10 della CEDU, che sanciscono il diritto di ogni persona alla libertà di espressione, diritto che include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera;
- J. considerando che l'esercizio di queste libertà comporta doveri e responsabilità e può quindi essere sottoposto alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e che, in una società democratica, costituiscono misure necessarie alla sicurezza nazionale, all'integrità territoriale o alla pubblica sicurezza, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, alla protezione della reputazione o dei diritti altrui, per impedire la divulgazione di informazioni riservate o per garantire l'autorità e l'imparzialità del potere giudiziario, come prescritto dall'articolo 10 della CEDU;
- K. considerando che, a norma dell'articolo 52 della Carta, "eventuali limitazioni all'esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla presente Carta devono essere previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà"; che a norma dell'articolo 18 della CEDU "le restrizioni che, in base alla presente Convenzione, sono poste a detti diritti e libertà possono essere applicate solo allo scopo per cui sono state previste";
- L. considerando che l'UE ha introdotto meccanismi regionali a norma del regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio e dei regolamenti successivi che vietano il commercio

di merci praticamente utilizzabili soltanto a scopo di tortura o altri maltrattamenti, e controllano l'esportazione di merci che potrebbero essere utilizzate a scopo di tortura e altri maltrattamenti, tra cui figurano alcune armi meno letali utilizzate nelle operazioni di polizia;

- M. considerando che le autorità di contrasto di diversi Stati membri sono state criticate per aver compromesso il diritto a manifestare e per l'uso eccessivo alla forza;
 - N. considerando che l'uso di armi meno letali, compresi i lanciaproiettili Flash Ball LBD40 e le granate GLI-F4, hanno provocato un elevato numero di feriti gravi e almeno un morto nel corso di recenti manifestazioni;
 - O. considerando che l'uso di armi a scarica elettrica è consentito in alcuni Stati membri, nonostante il comitato delle Nazioni Unite contro la tortura le consideri strumenti di tortura;
 - P. considerando che il Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa ha espresso preoccupazione riguardo al diritto di manifestare pacificamente sin dall'inizio delle proteste dei gilet gialli in Francia; che tali proteste hanno provocato almeno 3 200 feriti, tra cui 46 bambini e 44 giornalisti, mentre 188 persone hanno riportato ferite alla testa, 20 sono state ferite agli occhi o hanno perso la vista da un occhio e 5 hanno subito l'amputazione traumatica della mano;
1. invita gli Stati membri a rispettare il diritto a manifestare e il diritto alla libertà di associazione e alla libertà di espressione;
 2. sottolinea che il dibattito pubblico e il diritto a manifestare sono essenziali per il funzionamento delle società democratiche;
 3. invita gli Stati membri a non adottare leggi o pratiche intese a limitare preventivamente il diritto a manifestare o volte a criminalizzare preventivamente i manifestanti senza un controllo giurisdizionale; sottolinea che occorre evitare gli arresti collettivi arbitrari di potenziali manifestanti;
 4. condanna gli interventi violenti e sproporzionati delle autorità in occasione di proteste e manifestazioni pacifiche in diversi Stati membri; invita le autorità competenti a garantire indagini trasparenti, imparziali, indipendenti ed efficaci in caso di sospetto o presunto uso eccessivo della forza; ricorda che le autorità di contrasto devono rispondere delle loro azioni nell'ambito dell'adempimento dei loro doveri e del rispetto dei quadri giuridici e operativi; sottolinea che dovrebbero essere chiamati a rispondere delle loro azioni non solo i singoli funzionari incaricati dell'applicazione della legge, ma anche i loro superiori, compresi quelli a livello politico, nonché l'autorità nel suo insieme;
 5. condanna gli Stati membri che ricorrono all'uso eccessivo della forza contro i manifestanti pacifici;
 6. invita gli Stati membri a ricorrere a pratiche alternative per mantenere l'ordine pubblico, che si sono già dimostrate efficaci in alcuni Stati membri, in particolare la comunicazione diretta con i manifestanti, anche attraverso grandi schermi, evitando

nella misura del possibile il contatto fisico con i manifestanti e affidandosi ad agenti mediatori con una formazione di base in psicologia e sociologia;

7. sottolinea l'importanza di una formazione regolare sull'uso della forza e delle armi meno letali da parte di tutti i funzionari incaricati dell'applicazione della legge nel quadro del mantenimento dell'ordine pubblico, sulla base delle norme in materia di diritti umani;
8. osserva che molte organizzazioni e organismi internazionali hanno chiesto il divieto di alcuni tipi di armi meno letali, tra cui il relatore speciale delle Nazioni Unite sulle esecuzioni extragiudiziali, sommarie o arbitrarie, il relatore speciale delle Nazioni Unite per i diritti alla libertà di riunione pacifica e di associazione, il commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa e il difensore civico della Francia;
9. esprime preoccupazione per il fatto che gli Stati membri abbiano soglie diverse per l'uso della forza e delle armi da parte delle autorità di contrasto per mantenere l'ordine pubblico; deplora il fatto che i cittadini dell'UE siano trattati in modo molto diverso dalle autorità di contrasto e che la tutela dei loro diritti fondamentali sia eterogenea;
10. invita la sua commissione per le petizioni a essere più diligente per quanto riguarda le petizioni relative all'uso eccessivo della forza e a rivedere le decisioni intese a dichiarare irricevibile le petizioni relative a tale questione;
11. si compiace della decisione di alcuni Stati membri di sospendere o vietare alcuni tipi di armi meno letali; esorta a vietare la produzione, la commercializzazione e l'utilizzo di alcuni tipi di armi e dispositivi meno letali per il mantenimento dell'ordine pubblico, compresi i lanciaproiettili flash ball LBD40, le granate GLI-F4 e le granate stinger, il cui uso può provocare lesioni gravi o la morte, oltre a poter essere assimilabile alla tortura;
12. si rammarica della decisione di alcuni Stati membri di consentire l'uso di armi a scarica elettrica per il mantenimento dell'ordine pubblico, armi considerate uno strumento di tortura da parte del comitato delle Nazioni Unite contro la tortura;
13. invita la sua commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni a organizzare audizioni sull'uso della forza e delle armi meno letali in occasione di riunioni collettive, e a preparare una relazione sull'argomento in collaborazione con il comitato STOA, al fine di elaborare orientamenti sull'uso della forza e delle armi meno letali destinati agli Stati membri; incoraggia la Commissione e l'Agenzia per i diritti fondamentali a collaborare nell'ambito di tutti questi processi;
14. invita gli Stati membri a tener fede ai loro obblighi in materia di diritti fondamentali e a garantire che l'uso della forza da parte delle autorità di contrasto nella gestione di proteste e manifestazioni avvenga sempre come ultima ratio e sia sempre legittimo, proporzionato e necessario;
15. ricorda che le politiche, le istruzioni e le operazioni di contrasto devono prestare un'attenzione speciale alle persone che sono particolarmente vulnerabili alle conseguenze dannose dell'uso della forza in generale e agli effetti di determinate armi meno letali, come ad esempio bambini, donne in stato di gravidanza, anziani, persone con disabilità, persone affette da malattie mentali o sotto l'effetto di droghe o alcool;

16. invita gli Stati membri a promuovere la formazione continua del personale delle autorità di contrasto in tutte le forze di polizia al diritto nazionale e internazionale in materia di diritti umani;
17. invita gli Stati membri a introdurre orientamenti a livello dell'UE riguardo a un processo di selezione, test e sperimentazione trasparente, indipendente e coerente delle armi utilizzate dal personale delle autorità di contrasto sulla base delle norme, delle raccomandazioni e dei principi guida delle Nazioni Unite; osserva che tale valutazione dovrebbe determinare la conformità al diritto e alle norme internazionali in materia di diritti umani prima della selezione e dell'impiego; invita gli Stati membri a raccogliere dati relativamente a tutti gli usi della forza per consentire l'individuazione di prove circa l'utilizzo, l'uso improprio, le conseguenze inattese, le lesioni, i decessi e le rispettive cause;
18. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Consiglio d'Europa, all'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa e alle Nazioni Unite.